



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 17/2019

OGGETTO: Manufatti monouso ad uso alimentare in plastica non riciclabile - Divieto dell'uso, della detenzione, dell'importazione e della commercializzazione.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, come convertito in legge dall'art. della Legge n. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che, pertanto, gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

ATTESO:

- che con l'art. 11 del del D.L. n. 195/2009, convertito in legge dall'art. 1 della Legge n. 26/2010, i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;
- che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi, con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio, con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento;
- che sia lo smaltimento che il recupero, ferma restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo



della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

• che l'uso massiccio di manufatti di plastica monouso non riciclabile, ad uso alimentare, anche a causa della dispersione nell'ambiente, provoca l'inquinamento delle aree verdi e del mare, con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;

CONSIDERATO che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che, pertanto, risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

PRESO ATTO della Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. n. 6 del 14.03.2019, avente ad oggetto *“Adozione congiunta dei sei comuni dell'isola d'Ischia dell'Ordinanza di “Divieto di utilizzo stoviglie e contenitori in plastica usa e getta – Correlato sistema di controllo e sanzionatorio” – Valutazioni”*, approvata all'unanimità dei voti;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 181 e 182 del D. Lgs. n. 152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 205/2010;
- l'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 205/2010;

VISTE:

- l'ordinanza sindacale n. 7 del 22 gennaio 2008, con cui questo Ente ha adottato il piano comunale per la raccolta differenziata;
- l'ordinanza sindacale n. 110 del 15 settembre 2008, con cui si è disposta l'implementazione del detto piano, prevedendosi che il conferimento in modo differenziato dei rifiuti avvenisse secondo le modalità indicate nel relativo manuale, allegato alla menzionata ordinanza;
- l'ordinanza sindacale n. 131 del 10 novembre 2008, con cui si sono disposte ulteriori integrazioni al piano comunale per la raccolta differenziata;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- le ordinanze sindacali n. 44 del 23 novembre 2010, n. 12 del 16 luglio 2018 e n. 27 del 22 novembre 2018, che disciplinano le modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti biodegradabili;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, di integrare così come in effetti integra, le ordinanze sindacali meglio indicate in premessa e, nel merito, al fine di minimizzare l'utilizzo di manufatti in plastica ad uso alimentare in vista dalla massima riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e della contaminazione ambientale, di

vietare

in tutto il territorio comunale, compreso le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica non riciclabile (come, a titolo esemplificativo: bicchieri, piatti, posate, nonché contenitori monouso utilizzati nella ristorazione e negli esercizi ricettivi, compresi i servizi di cosiddetto "take away", ecc.);

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650 c.p.;
- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, di cui all'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- che la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale siano incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza; —
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata:
 - alla Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale e, per opportuna conoscenza, alla Barano Multiservizi, S.r.l. ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio;
 - al Consorzio C.I.S.I., ai sensi del disposto della lett. e) dell'art. 2 del vigente Statuto Consortile, perché ne curi l'inoltro: - agli organismi associativi delle categorie



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

imprenditoriali (albergatori, termalisti, commercianti, ristoratori, bar ecc.) e della società civile presenti sul territorio dell'isola d'Ischia, allo scopo di favorirne la capillare conoscenza; - alle compagnie di navigazione che curano i collegamenti con l'isola d' Ischia, affinché concorrano alla sua applicazione ed osservanza.

- che la stessa venga comunicata alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune, compresa l'affissione – anche per estratto - negli esercizi commerciali del territorio comunale.

Disciplina transitoria

In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale, 9 aprile 2019



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudioso